

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1964 DELLA COMMISSIONE****del 17 agosto 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda determinate norme relative alle scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di titoli nel settore del riso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (<sup>(2)</sup>) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione, inclusi quelli per il riso. Esso stabilisce inoltre norme dettagliate relative alle comunicazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.
- (2) È necessario chiarire alcune norme relative alle scadenze, comprese quelle per la comunicazione dei quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari.
- (3) È opportuno includere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso oggetto di titoli, come previsto nel regolamento precedente.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
- (5) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno del regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione (<sup>(3)</sup>) che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 (<sup>(4)</sup>) in relazione alle comunicazioni nel settore del riso.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo o l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:

a) la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso (cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).